

ESENTE DALLE IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO EX D. LGS.117/2017

PERCHE' ATTO DI ADEGUAMENTO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE ALLA

RIFORMA DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)

N. 75063 REPERTORIO - N. 30160 RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE PER MODIFCA

DELLO STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di CREMONA
il 28/03/2022
al n. 3792
Serie 1T
€.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di marzo
(27/3/2022) in CremonaCremona nella casa posta in via Mons.

Geremiavia Bonomelli Bonomelli n.81 alle ore dieci e minuti
zero. civico N. 81

Avanti a me dr. GIUSEPPE CRISTALDI Notaio residente in Son-
cino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di
Cremona-Crema, senza assistenza di testimoni avendovi i Com-
parenti infrascritti concordemente tra loro e con il mio
consenso rinunciato, è personalmente comparsa la Signora LO-
CATELLI ROSANGELA, nata in Cremona il giorno 28 maggio 1955,
domiciliata e residente in Cremona Via della Rondine n. 2,
codice fiscale LCT RNG 55E68 D150 U - pensionata - Presidente
del Consiglio Direttivo della " SOCIETA' PER LA CREMAZIONE DI
CREMONA- APS ", con sede in Cremona, Via Larga 7 Codice Fi-
scale 93024880192, della cui identità personale, qualifica e
poteri io notaio sono certo.

Detta componente mi dichiara essere qui convocata e riunita in
questo luogo, giorno ed ora l'Assemblea straordinaria in se-

con la convocazione dei soci della nominata associazione,
convocata per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

ADEGUAMENTO STATUTO SOCIATIVO E COSTITUZIONE DI FONDO VINCO-
LATO A FINI DELLA RICHIESTA DI PERSONALITA' GIURIDICA

VARIE ED EVENTUALI

Su designazione unanime degli interessati, assume la Presi-
denza dell'Assemblea il medesimo Presidente del Consiglio
Direttivo Signora LOCATELLI ROSANGELA, la quale mi richiede di
redigere il verbale dell'assemblea medesima.

Il Presidente constata e fa dare atto:

-che l'assemblea venne convocata nelle forme e termini pre-
visti dal vigente statuto sociale,

-che sono presenti numero ventuno soci e regolarmente rap-
presentati altri ventotto soci e così complessivamente qua-
rantanove soci sugli attuali settantatré soci dell'associa-
zione;

-che pertanto ai sensi dell'art.13 dello Statuto, l'Assemblea
è regolarmente costituita ed atta a deliberare, in conside-
razione anche della riduzione della maggioranza necessaria per
l'approvazione del proposto adeguamento disposta dal D. Lgs
117/2017.

Passandosi alla trattazione dell'Ordine del giorno il Presi-
dente espone le modifiche statutarie che si rendono necessarie
per ottenere la qualifica di E.T.S. In particolare, viene

modificato l'art.2, che ha al suo interno la definizione delle attività dell'ente che sono state adeguate al d. lgs. 117/2017, ma anche l'intera riscrittura di tutti i venti articoli in ossequio a detta legge. E' poi necessario modificare l'art.8 comma 3 per riservare all'Assemblea la sostituzione del Consigliere dimissionario qualora non ci sia un candidato non eletto disponibile e correggere la successione delle lettere al comma 5 dell'art.8 dove mancava la lettera C. Il testo proposto per l'art.8 comma 3 è il seguente: "Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile il consigliere sostituito. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti."

Inoltre è opportuno chiedere la personalità giuridica, anche al fine di limitare la responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e quindi propone di creare un fondo vincolato di euro 15000,00 (quindicimila virgola zero centesimi), in forma di libretto nominativo bancario vincolato o altro contratto bancario che possa consentire di realizzare il vincolo.

A questo punto l'Assemblea all'unanimità con successive votazioni

DELIBERA

- di modificare la successione delle lettere dell'art.8 comma

5

- di approvare il nuovo testo dell'art.8 comma 3 che da oggi sarà il seguente: "Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile il consigliere sostituito. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti."

- di approvare la nuova formulazione dell'art.2 dello Statuto

ART. 2 - Scopo, attività di interesse generale e attività

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed è stata costituita per il perseguimento esclusivo di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale per garantire che vengano rispettate le ultime volontà delle persone nel momento della loro morte relativamente alla cremazione e alla destinazione delle proprie ceneri. Nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate dalle lettere I e W di cui all'art. 5 del Dlgs 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative d'interesse sociale di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, Titolo II D.lgs. 117/2017 (ETS);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. L'Associazione si ispira ai principi costituzionali di uguaglianza, di non discriminazione e di inviolabilità dei diritti della persona umana.

3. L'Associazione intende perseguire gli scopi di cui sopra attraverso le seguenti attività:

a) Diffondere e propagandare il principio e la pratica della cremazione. Promuovere e migliorare l'attività del Polo della Cremazione esistente nel Cimitero di Cremona per adeguarlo alle esigenze territoriali e garantire la dispersione delle ceneri secondo le norme vigenti;

b) Assicurare la completa ed esatta esecuzione delle disposizioni date dai Soci relativamente all'incenerimento delle loro spoglie mortali, alla conservazione o dispersione delle ceneri, rispettando la normativa vigente in tema di tutela igienico-sanitaria e ambientale;

c) Favorire la diffusione del principio della cremazione promuovendo conferenze, dibattiti, pubblicazioni e comunque utilizzando metodi adeguati per la diffusione dell'idea cre-

mazionista anche al fine di organizzare servizi e strutture atte a garantire dignità e rispetto ai defunti e un sostegno ai dolenti;

d) Collaborare con altre Associazioni cremazioniste in Italia e all'estero e con Enti Pubblici, per la migliore realizzazione degli scopi previsti dal presente Statuto;

e) Favorire la ricerca di mezzi e modi più razionali ed idonei per la cremazione delle salme, secondo i principi dell'Igiene dell'economia e del progresso.

4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

5. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività

dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi

- di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale composto di 20 venti articoli,

- di approvare di richiedere la personalità giuridica,

- di istituire un deposito vincolato di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero centesimi) come richiesto dalla legge conferendo apposito mandato al Consiglio Direttivo

Il Presidente mi consegna lo Statuto nel nuovo testo aggiornato che, omessane la lettura per dispensa avutane dall'Assemblea, previa sottoscrizione della Comparsa e mia si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore undici e minuti quindici (ore 11,15).

Esente da bollo e da registro perché atto di modifica statutaria per adeguamento al d. lgs. 117/2017 al fine di essere inseriti al R.U.N.T.S. quale associazione di volontariato.

Richiesto io notaio di quanto sopra faccio constare con il presente atto che ho letto, presente l'Assemblea, al Comparsente, che lo approva e lo dichiara conforme alla propria volontà e lo sottoscrive con me Notaio qui in calce e amargine dell'altro foglio.

L'atto interamente dattiloscritto a mia cura da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sopra due fogli occupa sette pagine e fin qui della ottava.

F.to LOCATELLI ROSANGELA

F.to GIUSEPPE CRISTALDI l.s.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominata

Società per la cremazione di Cremona- APS

SO.CREM. Cremona APS

CF 93024880192

ART. 1 - Costituzione e sede legale

La "Società per la Cremazione di Cremona - APS", in forma abbreviata "SO.CREM. Cremona - APS", è un'Associazione di Promozione Sociale appartenente agli enti di Terzo Settore (ai sensi del D.lgs 117/2017). Ha sede a Cremona ove fu costituita il 24 aprile 1960 con atto n. 6232 - n. 44657 di Repertorio del Notaio PORRO dott. Alessandro. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Scopo, attività di interesse generale e attività

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed è stata costituita per il perseguimento esclusivo di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale per garantire che vengano rispettate le ultime volontà delle persone nel momento della loro morte relativamente alla cremazione e alla destinazione delle proprie ceneri. Nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate dalle lettere I e W di cui all'art. 5 del Dlgs 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative d'interesse sociale di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, Titolo II D.lgs. 117/2017 (ETS);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. L'Associazione si ispira ai principi costituzionali di uguaglianza, di non discriminazione e di inviolabilità dei diritti della persona umana.

3. L'Associazione intende perseguire gli scopi di cui sopra attraverso le seguenti attività:

a) Diffondere e propagandare il principio e la pratica della cremazione. Promuovere e migliorare l'attività del Polo della Cremazione esistente nel Cimitero di Cremona per adeguarlo alle esigenze territoriali e garantire la dispersione delle ceneri secondo le norme vigenti;

b) Assicurare la completa ed esatta esecuzione delle disposizioni date dai Soci relativamente all'incenerimento

delle loro spoglie mortali, alla conservazione o dispersione delle ceneri, rispettando la normativa vigente in tema di tutela igienico-sanitaria e ambientale;

c) Favorire la diffusione del principio della cremazione promuovendo conferenze, dibattiti, pubblicazioni e comunque utilizzando metodi adeguati per la diffusione dell'idea cremazionista anche al fine di organizzare servizi e strutture atte a garantire dignità e rispetto ai defunti e un sostegno ai dolenti;

d) Collaborare con altre Associazioni cremazioniste in Italia e all'estero e con Enti Pubblici, per la migliore realizzazione degli scopi previsti dal presente Statuto;

e) Favorire la ricerca di mezzi e modi più razionali ed idonei per la cremazione delle salme, secondo i principi dell'Igiene dell'economia e del progresso.

4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

5. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite

dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi

ART. 3 - Ammissione dei Soci

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:

* l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

* la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi,

anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 persone fisiche.

8. E' vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, che dovranno tutti essere reimpiegati per il perseguimento dello scopo sociale, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali;

d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;

c) di non arrecare danno all'Associazione;

4. I soci aderiscono all'associazione versando una quota iniziale stabilita dal Consiglio Direttivo e corrispondendo successivamente una quota annuale da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. Sono ammesse elargizioni/donazioni in denaro o in natura da parte di simpatizzanti e/o Enti che vogliano contribuire a favorire la diffusione del principio della cremazione.

ART 5 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato. Il socio che sia stato escluso non ha diritto alla restituzione della quota versata.

6. È prevista la cancellazione d'ufficio del socio IRREPERIBILE di età anagrafica uguale o superiore a 100 anni e di cui non sia stato comunicato il decesso all'Associazione.

Art 6 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta da:

- a) un'Assemblea
- b) un Consiglio Direttivo
- c) un Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 7 - Consiglio Direttivo

1. L'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo esso svolge funzione di organo di governo.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. E' composto da minimo cinque, massimo sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria che hanno conseguito il maggior numero di voti dei Soci effettivi.

5. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. La loro opera è prestata

gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute per ragione del loro ufficio secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento interno.

6. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 8 - Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo:

1. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario a maggioranza assoluta. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni tre mesi in via ordinaria ed in via straordinaria, quando necessario. In assenza del Presidente la facoltà di convocazione è demandata al Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì in via ordinaria quando ne facciano richiesta tre Consiglieri.

3. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti

disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile il consigliere sostituito. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

4. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea per ordinaria procedere al suo rinnovo.

5 . Il Consiglio Direttivo:

a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione

b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività;

c) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenta;

d) approva o rigetta le domande di ammissione;

e) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci

f) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 9 - Il Presidente

1. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, il quale, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può compiere ogni atto di amministrazione

nell'interesse dell'Associazione anche nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti Pubblici, le banche e le società di assicurazione. In sua assenza tale potere è temporaneamente trasferito al Vice-Presidente.

**ART. 10 - Mansioni esecutive di carattere tecnico-
amministrativo**

1. Possono essere affidate a Soci non coprenti cariche che, volontariamente e gratuitamente si offrono all'uopo. Detti Soci hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni del loro ufficio.

ART. 11 - Assemblea e modalità di convocazione

1. Organo deliberativo e sovrano dell'Associazione è l'Assemblea dei soci, cui hanno diritto di partecipazione e voto tutti i soci.

2. Il Consiglio, per mezzo del Presidente, convoca, almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, con un preavviso di almeno sette giorni, l'Assemblea dei Soci.

3. L'Assemblea ordinaria può essere convocata anche quando lo richiedano almeno 1/10 dei Soci oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria può essere convocata per modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà affisso nella sede sociale e comparirà sul sito internet dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà inviato per posta elettronica o altra modalità telematica solo ai soci che depositeranno presso l'Associazione una comunicazione contenente il proprio nominativo ed il proprio indirizzo di posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

5. Ciascun Socio effettivo potrà avere un massimo di tre deleghe di Soci che non possono partecipare alle assemblee.

6. E' previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei Soci provvede all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, delibera sull'approvazione del bilancio annuale predisposto in progetto dal Consiglio Direttivo e sulla relazione del Consiglio medesimo. Approva, inoltre, le linee generali di attività proposte dal Consiglio, nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci, elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro

confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 -Validità dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, almeno un giorno dopo, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega. Le deliberazioni per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, in prima ed in seconda convocazione, richiedono i medesimi "quorum" costitutivi e deliberativi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno voto. Nell'Assemblea che delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario un voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati (art. 21 co.3 Cod.Civ.)

2. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 14 - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del

Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o

dal Consigliere più anziano presente. Il Presidente

dell'Assemblea nomina il Segretario e, in caso di elezioni,

designa anche tre scrutatori per il controllo delle votazioni.

Art 15 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: €
1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: €
2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

ART. 16 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in

occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

g) altre entrate espressamente previste dalla legge

h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art 17 - ESERCIZIO SOCIALE E SCRITTURE CONTABILI

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.

3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.

6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono

essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

ART. 18 - Modifica statutaria e scioglimento

1. Il presente Statuto non potrà essere modificato che in seguito a deliberazione presa in Assemblea Straordinaria.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci.

3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere fra l'Associazione e i soci, comprese quelle relative alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione dello Statuto e del

Regolamento, dovrà essere oggetto di un preliminare tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e secondo le disposizioni del Regolamento dell'Organismo di Media-conciliazione presso la C.C.I.A.A. di Cremona, iscritto al n. 667 nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

2. Il Regolamento di procedura dell'Organismo, la modulistica e le tabelle delle indennità di mediazione in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili sul sito della Camera di Commercio.

3. Nel caso di mancata conciliazione, la soluzione della controversia sarà definita da un Arbitro unico, designato dalla CCIAA di Cremona su richiesta di ciascuna delle parti, che pronuncerà secondo equità senza obblighi di procedura. Sede dell'Arbitrato è Cremona.

ART.20 -Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle norme vigenti.

F.to LOCATELLI ROSANGELA

F.to GIUSEPPE CRISTALDI